



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

Settore Commercio e Legislazione d'Impresa

Roma, 07/05/2020

Prot. 0002954

Oggetto: : Piano nazionale d'emergenza per alimenti e mangimi

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile u.s. è stato pubblicato il "Piano nazionale d'emergenza per alimenti e mangimi" (di seguito denominato Piano), approvato in Conferenza Stato-Regioni lo scorso 8 aprile.

Il Ministero della Salute, le regioni e le Province hanno adottato il Piano in oggetto, in attuazione dell'articolo 115 del regolamento n. 625/2017 sui controlli ufficiali, che disciplina l'adozione dei piani di emergenza da parte degli Stati membri, per la gestione delle crisi di cui all'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002.

Il provvedimento in oggetto prevede, infatti, che gli Stati membri debbano:

- elaborare piani di emergenza per gli alimenti e i mangimi in cui si stabiliscono le misure da applicare nel caso in cui risulti che gli alimenti o i mangimi comportino un serio rischio sanitario per l'uomo o gli animali, direttamente o mediante l'ambiente;
- definisce le disposizioni strategiche necessarie per garantire una preparazione rafforzata e una gestione efficace degli incidenti, con particolare riferimento agli eventi critici e dagli eventi critici avversi che coinvolgono alimenti e/o mangimi.

Il documento in esame mette in evidenza, anche, il ruolo svolto dal Ministero della Salute, quale Autorità competente a seguito di un incidente o di una minaccia, reale o potenziale, per la sicurezza, qualità o integrità di alimenti e/o mangimi.

Il piano elaborato trova applicazione in tutte le situazioni in cui *"si verificano rischi diretti o indiretti per la salute umana derivanti da alimenti e mangimi e, in particolare, a qualsiasi rischio di natura biologica, chimica e fisica, che non è probabile che siano prevenuti, eliminati o ridotti a livello accettabile dalle disposizioni in vigore, o che non possono essere gestite in modo adeguato, unicamente, mediante l'applicazione di misure di emergenza a norma dell'articolo 53 o 54 del regolamento (CE) n. 178/2002"*.

Nel documento vengono, infatti, prospettate due tipi di situazioni:

- a. quelle che richiedono un coordinamento rafforzato a livello nazionale;
- b. quelle che richiedono l'istituzione di un'unità di crisi che riunisca le autorità competenti ed i pertinenti Istituti scientifici nazionali.

Vengono, inoltre, individuate le procedure necessarie per una preparazione rafforzata e per la gestione degli eventi avversi e degli eventi critici che si verificano a livello nazionale, regionale e/o locale.

In particolare si chiarisce, anche, che in attesa di misure eventualmente disposte a livello di Unione europea, le disposizioni presenti nel piano devono essere applicate dalle Autorità competenti coinvolte, in particolari situazioni di rischio e/o in situazioni che richiedono un maggior coordinamento.

L'aggiornamento del Piano e della documentazione di supporto avviene su base triennale, o ogni volta in cui si renda necessario ed è a cura del Segretariato Generale del Ministero della Salute.

Quest'ultimo, in qualità di coordinatore della crisi nel settore degli alimenti e dei mangimi agisce nell'ambito di propria competenza, come punto di contatto unico per assicurare un efficace scambio di informazioni tra tutte le parti coinvolte nel coordinamento del piano generale.

In particolare, nel documento vengono definite le procedure che il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano devono mettere in campo a seguito degli eventi che possono essere individuati come:

- un incidente: definito come *"un evento avverso iniziale che implica l'individuazione di un pericolo biologico, chimico o fisico negli alimenti, nei mangimi o nell'uomo che potrebbe comportare un rischio per la salute pubblica" da cui "origina un focolaio di tossinfezione alimentare"*;
- una situazione di emergenza: un evento critico avverso che può comportare il rischio per la salute, che si differenzia dall'incidente, non solo per la gravità del rischio, ma anche per la tipologia di interventi da porre in essere per affrontarlo;
- una situazione di crisi: un evento avverso che implica un rischio grave/serio per la salute umana, in questo caso la gestione del rischio dovrà essere gestita a livello centrale, da parte di tutti gli Stati, in quanto si richiede l'impegno di tutte le risorse umane, strutturali, tecniche e finanziarie disponibili.

Nel Piano vengono, poi, individuate le Unità di crisi Nazionale (UCN), le Unità di crisi regionale e province autonome (UCRTB), le Unità di crisi periferica o locale (UCL) e loro rispettive funzioni.

In particolare l'Unità di crisi Nazionale, si attiva in concordanza con l'Unità di crisi della Commissione europea o su segnalazione nazionale in seguito al verificarsi di una situazione che comporti un grave rischio diretto o indiretto per la salute umana.

Nell'affrontare il tema della segnalazione iniziale di valutazione rapida del rischio il Piano, al punto 7.1., ricorda che *"gli operatori del settore alimentare hanno la responsabilità ai sensi della legislazione alimentare europea di informare l'autorità competente sugli eventuali eventi avversi ed eventi critici avversi che li riguardano e di ottemperare a tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente"*.



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

In particolare, il documento ricorda che le imprese alimentari devono segnalare costantemente qualsiasi evento avverso, o evento critico di incidente, situazione di emergenza o situazione di crisi direttamente all'Autorità competente per territorio avvalendosi dei recapiti relativi ai "Punti di contatto nazionali e regionali", pubblicati sul sito del ministero della salute.

La valutazione rapida del rischio (Rapid Risk Assessment) viene infatti effettuata al fine di determinare i rischi associati all'incidente, alla situazione di emergenza o alla situazione di crisi e la valutazione rapida del rischio viene eseguita a cura delle istituzioni scientifiche di riferimento.

Cordiali saluti

IL RESPONSABILE
f.to Dott. Roberto Cerminara

Allegati: Piano nazionale d'emergenza per alimenti e mangimi